



COMUNE DI POGGIO RENATICO
Provincia di Ferrara

3° AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Sportello Unico delle Attività Produttive

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

***Disciplina dei mercati, dei posteggi isolati, del commercio in
forma itinerante***

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 in data 16/01/2004
e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. **52** del **29/11/2011**

INDICE

TITOLO I - LE FORME DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1 Tipologia del commercio su aree pubbliche

TITOLO II – DISCIPLINA DEI MERCATI

Art. 2 Classificazione dei mercati

Art. 3 Localizzazione del mercato

Art. 4 Giornate e orari di svolgimento del mercato

Art. 5 Autorizzazione e concessione di posteggio

Art. 6 Revoca dell'autorizzazione e concessione di posteggio

Art. 7 Trasferimento-Subingresso

Art. 8 Riassegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o trasferimento del mercato

Art. 9 Istituzione di nuovi posteggi

Art. 10 Posteggi vincolati a merceologia specifica

Art. 11 Spostamento di posteggio (miglioria)

Art. 12 Scambio di posteggi

Art. 13 Ampliamento del posteggio

Art. 14 Registro di mercato: Graduatoria titolari di posteggio e spuntisti

Art. 15 Assenze

Art. 16 Assegnazione posteggi temporaneamente non occupati -Formazione della graduatoria degli spuntisti

Art. 17 Assegnazione posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 18 Circolazione stradale

Art. 19 Sistemazione delle attrezzature di vendita

Art. 20 Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita

Art. 21 Norme igienico sanitarie e di sicurezza

Art. 22 Sanzioni

Art. 23 Disposizioni di carattere programmatico

TITOLO III – DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI

Art. 24 Posteggi isolati

Art. 25 Individuazione del mercato e dei posteggi isolati esistenti

Art. 26 Norme applicabili

TITOLO III – DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 27 Esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 28 Commercio itinerante mediante posteggio in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni

Art. 29 Norme applicabili

TITOLO I

LE FORME DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 1

TIPOLOGIA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche e abroga tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.
2. L'esercizio dell'attività è disciplinato dal D.Lgs. 114/98, dalla Legge Regionale 12/99, dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368 del 26.07.1999, dal presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali e comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può effettuarsi in :
 - a) mercati settimanali o a cadenze diverse;
 - b) posteggi isolati concessi per uno o più giorni alla settimana;
 - c) posteggi con chioschi;
 - d) in forma itinerante nelle zone non vietate dall'Amministrazione Comunale;
 - e) nelle fiere.

TITOLO II

DISCIPLINA DEI MERCATI

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEI MERCATI

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati sulla base delle definizioni di cui all'art. 6, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12, così come ulteriormente specificate al comma 2.
2. I mercati sono così classificati:
 - a) **mercati ordinari**, quando non sono disposte limitazioni di carattere merceologico, fatta salva la possibilità di destinare non oltre il 2 per cento dei posteggi a predeterminate specializzazioni merceologiche;
 - b) **mercati a merceologia esclusiva**, quando tutti i posteggi sono organizzati:
 - 1) per settori merceologici;
 - 2) per specializzazioni merceologiche;
 - 3) per settori e per specializzazioni merceologiche;
 - c) **mercati straordinari**, quando trattasi di mercati, ordinari o a merceologia esclusiva, che si svolgono nella stessa area e con gli stessi operatori ma in giorni diversi da quelli normalmente previsti.

3. Agli effetti di cui al comma 2, si intendono:

- a) per settori merceologici, i settori alimentare e non alimentare;
- b) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori.

ART. 3 LOCALIZZAZIONE DEL MERCATO

1. Il mercato è annuale e si svolge il mercoledì, in Piazza Castello ed in Piazza del Popolo del Capoluogo di Poggio Renatico (art. 6 comma 1 Legge Regionale 12/99).
2. L'area del mercato è suddivisa in due settori merceologici:
 - 1° settore alimentare
 - 2° settore non alimentare
3. Gli operatori possono porre in vendita solo gli articoli previsti per il settore a cui sono attribuiti.
4. I posteggi riservati al settore alimentare sono dotati di allacciamenti alla rete idrica, fognaria ed elettrica.
1. Nei casi di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale, tutta o in parte, può essere temporaneamente spostata in altra area individuata dall'Amministrazione Comunale in accordo con le Associazioni rappresentative degli operatori commerciali del mercato, con le modalità di cui all'art. 8.

ART. 4 GIORNATE E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL MERCATO

1. Il mercato è annuale e si svolge, con cadenza settimanale, nella giornata di Mercoledì nel Capoluogo di Poggio Renatico.
Il mercato che ricade in giorno festivo si svolge regolarmente.

Non è ammesso lo svolgimento del mercato nelle giornate del 1° gennaio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre. Entro il 30 novembre di ogni anno il Comune, sentite le associazioni rappresentative degli operatori su area pubblica che frequentano il mercato, predisporrà il calendario dei mercati ricadenti nelle giornate festive dell'anno successivo.

2. L'orario di vendita è stabilito con apposita Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 28, comma 12 del D.lgs.31.03.1998 n. 114, dell'art. 50, comma 7 del D.lgs.18.08.2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26.07.1999 n. 1368.

Nella medesima ordinanza sono, altresì indicati:

- l'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale;
- l'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio;
- l'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio;
- l'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che non ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre metà degli operatori del mercato;

- l'orario entro il quale gli operatori(spuntisti) che intendono partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti devono presentarsi di cui al successivo art. 14.
- 3. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse, il Sindaco, con propria Ordinanza, modifica il giorno e/o gli orari di cui al presente articolo dandone tempestiva informazione alle Associazioni dei commercianti su aree pubbliche.
- 4. Il Sindaco, sentite le Associazioni di categoria, può autorizzare lo svolgimento di mercati straordinari (art. 6 L.R. 12/99); il Comune, entro il 30 novembre, (previsto al punto 1 lettera g) della Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1398 del 26.07.1999) comunica agli operatori il calendario dei mercati straordinari dell'anno successivo.

ART. 5 AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

1. Il Comune, dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio di ogni anno trasmette alla Giunta regionale, l'elenco dei posteggi liberi da assegnare con l'indicazione della merceologia per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale (punto 1 lettera b Del. Reg. n. 1368/99).
2. Il medesimo elenco deve essere esposto all'Albo Pretorio congiuntamente al bando contenente le modalità di presentazione delle domande, le dimensioni dei posteggi, eventuali vincoli di carattere merceologico ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione e della concessione di posteggio. La Regione, entro 60 giorni dalle date sopradette, provvederà alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei dati inviati dal Comune; in caso di discordanza fanno fede i dati esposti nell'Albo Pretorio.
3. La domanda, in bollo, per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità dal bando del Comune esposto nell'Albo pretorio e va indirizzata al Comune nei 30 giorni successivi all'avvenuta pubblicazione dei posteggi liberi sul B.U.R.; nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo, la data è posticipata al giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata o del protocollo se la domanda è consegnata direttamente.
4. L'assegnazione riguarderà un solo posteggio per ogni mercato ed avverrà nel rispetto del settore merceologico, secondo una graduatoria effettuata applicando nell'ordine i seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze maturate nel mercato riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - b) in caso di parità di presenze, la maggiore anzianità di azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o ai dante causa, debitamente autocertificata (art. 7 comma. a-c Deliberazione G.R. 26 luglio 1999 n. 1368).
5. Le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione.
6. Sull'autorizzazione rilasciata dovranno essere riportati gli estremi a cui fa riferimento e la data di scadenza della concessione (art. 28 c.1 lett.a D.Lgs.114/98) e l'anzianità di posteggio.
7. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è tacitamente rinnovata; non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale (NB. intendesi: totale o uno o più rami di azienda).

8. In caso di trasferimento di residenza o di sede legale, il titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve darne comunicazione al Comune entro 180 giorni (art. 4 comma 1 L.R. 12/99) ai fini dell'aggiornamento dei propri titoli autorizzativi.
9. La concessione di posteggio e le occupazioni giornaliere di aree pubbliche sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti soliti urbani nella misura stabilita dalle norme vigenti.

ART. 6

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI POSTEGGIO

(art. 29 comma 4 lettera b del D.lgs. 114/98)

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) Non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/98;
 - b) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo la facoltà per il Comune di accogliere domanda e concedere una proroga di altri sei mesi per comprovata necessità dell'interessato (art. 5 comma 2 L.R. 12/99);
 - c) Non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata; sono fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare;
 - d) Rinunci all'autorizzazione.
2. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore deve essere assegnato, senza oneri per l'Amministrazione, un nuovo posteggio individuandolo, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.
3. La revoca dell'autorizzazione comporta la revoca della concessione di posteggio.

ART. 7

TRASFERIMENTO- SUBINGRESSO

(art. 4 L.R. 12/99)

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:
 - a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa e della concessione di posteggio;
 - b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione (*punto 7 lettera c Del.reg. 1368/99*).
2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali può iniziare l'attività dopo aver presentato domanda di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella del titolo ritirato.
3. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, per il settore alimentare, gli eredi in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 comma 5 del D.lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa

presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del "de cuius" per sei mesi dalla data di apertura della successione(*circolare MICA n. 3467 del 28.05.1999*).

4. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro sei mesi dal decesso del precedente titolare.
Durante lo stesso periodo può chiedere di sospendere l'attività (*art. 4 comma 2 L.R. 12/99*) e/o cedere l'azienda a terzi.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
6. In caso di trasferimento temporaneo della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario. Il trasferimento in gestione è ammesso solo nel rispetto della merceologia del cedente.

ART. 8

RIASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE O TRASFERIMENTO DEL MERCATO

(punto 7 lett. b Del.reg. 1368/99)

1. Si configura ristrutturazione parziale del mercato qualora i posteggi interessati siano inferiori al 50% del totale dei posteggi del mercato.
Si configura ristrutturazione totale qualora i posteggi interessati siano superiori al 50%. Solo in caso di ristrutturazione totale si dovrà provvedere ad una riassegnazione di tutti i posteggi. L'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni, stabilisce le modalità per la riassegnazione dei posteggi (sia parziale che totale) in base a quanto previsto dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
La superficie dei posteggi non potrà essere inferiore a metri quadrati 40 ed ove ci sia la possibilità e condizioni particolari di determinate aziende, in casi eccezionali, può essere concordata una superficie maggiore.
Gli operatori saranno chiamati a scegliere in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.
2. In caso di ristrutturazione o spostamento totale del mercato, gli operatori saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio in base alla graduatoria di mercato e nell'ambito del settore merceologico.
3. In caso di forza maggiore e per lo svolgimento dell'annuale Fiera di San Michele o per motivi di pubblico interesse, l'area mercatale tutta o in parte (ovvero singoli posteggi), può essere temporaneamente spostata in altra area individuata dall'Amministrazione Comunale in accordo con le Associazioni rappresentative degli operatori commerciali del mercato; in tali circostanze i posteggi saranno assegnati in base alla graduatoria dei titolari di posteggio di cui al successivo art. 14.

ART. 9

ISTITUZIONE DI NUOVI POSTEGGI

1. Nel caso in cui il Consiglio Comunale deliberi l'ampliamento dell'area di mercato e, conseguentemente, vengano istituiti nuovi posteggi la relativa assegnazione verrà effettuata con le medesime modalità indicate dal presente Regolamento.

2. I nuovi posteggi verranno istituiti se si dovesse riscontrare la reale esigenza di incrementi merceologici o dalla richiesta da parte della popolazione.

ART. 10
POSTEGGI VINCOLATI A MERCEOLOGIA SPECIFICA
(art. 28 comma 15 D.Lgs. 114/98- art. 6 lett. a L.R. 12/99)

1. Nel caso di istituzione di nuovi posteggi o di assegnazione di posteggi liberi alla data di entrata in vigore della L. R. n.12/99 (30 giugno 1999), il Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di categoria degli imprenditori e dei consumatori, può vincolare i nuovi posteggi o i posteggi vuoti non assegnati, fino ad un massimo del 2% dei posteggi in organico, a merceologie specifiche non presenti o carenti sul mercato.
2. Il titolare di posteggio vincolato deve esporre per la vendita esclusivamente i prodotti appartenenti alla categoria indicata nella concessione di posteggio. In caso di subingresso tale obbligo è trasferito in capo al subentrante.

ART. 11
SPOSTAMENTO DI POSTEGGIO (MIGLIORIA)
(punto 2 lett. a Del.reg. 1368/99)

1. Per miglìoria si intende la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nello stesso mercato, allo scopo di migliorare la propria posizione funzionale e commerciale.
2. Gli spostamenti di posteggio per miglìoria sono riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato al quale appartengono i posteggi liberi, sulla base della graduatoria di cui al punto 7, lett. a) e c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.
3. Gli operatori già concessionari di posteggio possono presentare domanda di miglìoria in bollo al Comune, dall'1 al 31 maggio e dal 1 al 30 novembre di ogni anno, nel caso ci siano posteggi liberi per i quali il Comune intenda richiedere la pubblicazione alla Regione, e rispettando la merceologia prevista.
4. Le domande verranno esaminate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno.
5. Le miglìorie, fino ad esaurimento dei posteggi liberi, verranno accolte secondo le priorità della graduatoria di mercato ovvero:
 - maggiore anzianità dell'attività di mercato ricavabile dalla data di assegnazione di posteggio, proprio o dei dante causa (documentata);
 - maggiore anzianità di azienda propria o dei dante causa documentata.
6. Gli spostamenti per miglìoria non si applicano ai posteggi riservati ai produttori agricoli.

ART. 12
SCAMBIO DI POSTEGGI
(punto 2 lett. h Del.reg. 1368/99)

1. Le domande di scambio di posteggio sono accolte nell'ambito dello stesso settore merceologico del mercato.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi è avviato su domanda congiunta degli operatori interessati.
3. Al fine di tutelare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
4. La nuova concessione di posteggio avrà scadenza pari a quella del titolo ritirato.

ART. 13
AMPLIAMENTO DEL POSTEGGIO
(punto 2, lett. i), Deliberazione Regionale n. 1368/99)

1. L'ampliamento dei posteggi può avvenire:
 - a) attraverso l'acquisizione di posteggio da parte di operatore titolare di posteggio contiguo, secondo i criteri stabiliti al punto 2, lett. i), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, semprechè l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata;
 - b) per iniziativa dell'amministrazione comunale, a seguito di ampliamento dell'area di mercato o soppressione di posteggi non assegnati in concessione applicandosi, anche nella fattispecie di cui alla presente lettera, il limite di 80 metri quadrati previsto dai criteri richiamati al comma 1 alla lettera a), previa accettazione da parte del concessionario.
2. Resta inteso che nel caso di cui al punto a) del comma 1, l'entità dell'ampliamento complessivamente conseguibile dall'operatore interessato non potrà eccedere, oltrechè il limite di cui al punto 2, lett. i), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999, la superficie del posteggio rinunciato.
3. E' fatta salva la possibilità di autorizzare l'ampliamento del posteggio fino a 80 mq., su richiesta dell'operatore interessato, a prescindere dall'acquisizione di posteggi limitrofi, semprechè ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza, previste per l'area di mercato complessivamente considerata.
4. Non è consentito l'aumento della superficie di posteggio per aumentare la merceologia esposta. La suddetta estensione verrà invece autorizzata previa valutazione e verifica, qualora l'operatore sia in possesso di autoveicolo che non rientra nella superficie del posteggio.
5. Ove non sia possibile ampliare il posteggio precedentemente utilizzato verrà trovata un'area idonea, alle nuove condizioni, all'interno dell'area mercatale.

ART. 14
REGISTRO DI MERCATO: GRADUATORIA TITOLARI DI POSTEGGIO E SPUNTISTI
(punto 7 lett. a Del. Reg. 1368/99)

1. Presso il competente Servizio Comunale è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse:
 - a) la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
 - b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicati i dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alla superficie assegnata, la data di assegnazione e quella di scadenza della concessione;
 - c) il registro della graduatoria dei titolari di posteggio formulata in base alla:
 - Maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio (equivale alla data di rilascio della concessione), tenendo conto anche dei dante causa;
 - A parità di anzianità, la maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa a cui era riferita l'originaria concessione di posteggio.
Tale anzianità può essere eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, purchè il dichiarante per ogni passaggio di proprietà dell'azienda, e quindi, di intestazione dell'autorizzazione che vuole far valere, sia in grado di fornire i seguenti dati: Comune, numero e data di rilascio dell'autorizzazione, cognome, nome o, in caso di società, ragione sociale del dante causa;
 - d) Il registro e la graduatoria dei non assegnatari di posteggio (spuntisti) formulata in base a:
 - Maggiore anzianità di presenza (riferita ad un'unica autorizzazione) con firma alla "spunta";
 - Maggiore anzianità di azienda propria o dei danti causa autocertificata.
In ogni caso tale graduatoria è formulata conteggiando le presenze accumulate.
E' fatta salva la validità delle graduatorie esistenti all'entrata in vigore della legge regionale n. 12 del 1999 ed aggiornamenti successivi, fatta salva la possibilità di ricongiungimento delle presenze maturate su più autorizzazioni, così come consentito al punto 6, lett. c), della deliberazione della Giunta Regionale n. 1368 del 1999.
2. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, a decorrere dal 30.06.1999 la mancata presenza al mercato per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, o servizio militare.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo dell'azienda comporta anche l'ammissione del subentrante nella medesima postazione della graduatoria dei titolari di posteggio occupata dal dante causa (punto 7 lettera c della delibera regionale 1368/99).
4. Copia costantemente aggiornata, della documentazione di cui al punto 1 è depositata presso il Comando della Polizia Municipale per il servizio di vigilanza.

ART. 15 ASSENZE

1. I concessionari di posteggio non presenti all'ora stabilita dall'ordinanza del Sindaco in merito di orari di mercato, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio prima della chiusura dell'orario di vendita stabilito con Ordinanza Sindacale.
3. L' assenza non sarà riportata nel registro di cui all'art. 14 qualora:
 - a) I periodi di assenza motivati da malattia, gravidanza, servizio militare siano debitamente giustificati entro il 15° giorno successivo alla avvenuta assenza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mano;
 - b) In caso di intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato;
 - c) nei mercati cadenti in un giorno festivo.
4. E' obbligatoria la presenza di tutti gli operatori(concessionari e spuntisti) per tutta la durata del mercato così come stabilito nella predetta ordinanza sindacale; in caso contrario l'operatore, salvo i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, sempre ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D. Lgs. 31/3/1998 n.114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

ART. 16 ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI SPUNTISTI *(art. 28, comma 11 del D.lgs. 114/98-punto 6 Del. Reg. 1368/99)*

1. I posteggi non occupati dai rispettivi concessionari vengono assegnati, per la giornata, a titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche che abbiano firmato l'apposito registro entro l'orario di cui al comma 2 art. 4 del presente Regolamento e che si presentino con le attrezzature occorrenti allo svolgimento dell'attività.
2. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine della cosiddetta "graduatoria degli spuntisti". Questa è determinata dal numero di volte che l'operatore, con la medesima autorizzazione, si è presentato sul mercato per ottenere l'assegnazione di un posteggio temporaneamente vacante, prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività (*art. 27 comma 1 lettera f del D.Lgs. 114/98*).
3. In caso di parità di numero di presenze, nell'assegnazione ha diritto di priorità il titolare dell'azienda con maggiore anzianità dell'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda stessa o ai dante causa, eventualmente documentata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. I posteggi vincolati a merceologia specifica non occupati dai rispettivi titolari, in via esclusiva sono assegnati giornalmente, agli esercenti che trattano i prodotti oggetto di vincolo, sempre nel rispetto della graduatoria degli spuntisti.

5. Le assegnazioni di cui ai commi 1 e 4 avvengono nel rispetto del settore merceologico, compatibilmente con i vincoli igienico - sanitari, le dimensioni delle attrezzature degli operatori e la possibilità di transito all'interno del mercato.
6. L'operatore che non accetta il posteggio disponibile o che vi rinunci dopo l'assegnazione non è considerato presente ai fini dell'aggiornamento della graduatoria.
7. In occasione dell'effettuazione di mercati straordinari non si conteggiano le firme di presenza ai fini dell'aggiornamento della graduatoria degli spuntisti.
8. Nell'ambito del mercato:
 - a. l'esercente spuntista anche se titolare di più autorizzazioni, nel rispetto della graduatoria, può ottenere una sola assegnazione di posteggio temporaneamente vacante;
 - b. il concessionario di due posteggi non può partecipare alle operazioni di spunta, anche se titolare di altra autorizzazione;
 - c. il concessionario di un solo posteggio, titolare di altra o altre autorizzazioni, non può partecipare alle operazioni di spunta se non occupa il posteggio di cui è titolare;
 - d. non si può partecipare alla spunta senza attrezzature di vendita e senza merci;
 - e. l'esercente spuntista deve occupare il posteggio con il proprio automezzo e relative attrezzature, entro 30 minuti dall'assegnazione ed è fatto obbligo all'attività di vendita;
 - f. l'esercente spuntista se titolare di un'autorizzazione per il settore alimentare e per il settore non alimentare, alle operazioni di spunta deve optare o per il settore alimentare o per il settore non alimentare e mettere in vendita i prodotti del settore corrispondente dichiarato.
9. Le presenze sono rilevate sul mercato dalla Polizia Municipale e la graduatoria degli spuntisti è aggiornata di volta in volta dall'Ufficio di Polizia Municipale del Comune.
10. Le presenze maturate in qualità di spuntista che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro della nuova autorizzazione (*art. 2 comma 3 L.R. 12/99*);
11. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per 3 anni consecutivi è considerata rinuncia a tutti gli effetti e comporta l'azzeramento delle presenze effettuate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare giustificati (*art. 5 comma 4 L.r. 12/99*).

ART. 17

ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI

(artt. 2 comma 4 e 6 comma 8 l.r. 12/99)

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli hanno la seguente connotazione:
 - Carattere annuale
 - Carattere stagionale, ovvero validità limitata ad uno o più periodi dell'anno.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli è effettuata, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 applicando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato, sempreché rilevate o documentabili dall'interessato;

- b) maggiore anzianità di azienda comprovata con autocertificazione.
3. Ai fini dell'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo, non è richiesta la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione ma, unicamente, presso l'Albo Pretorio del Comune, di norma, con cadenza semestrale, assegnando un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni per la presentazione delle domande.
4. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nel mercato.
5. Le domande presentate da produttori già titolari di posteggio nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato ulteriore seguito.
6. L'assegnazione dei posteggi che si rendessero disponibili:
- a) per incremento del numero di posteggi riservati ai produttori agricoli nell'ambito dello stesso mercato;
 - b) a seguito di istituzione di un nuovo mercato;
 - c) è effettuata sulla base delle stesse disposizioni di cui al presente articolo, fermo restando il limite di cui al comma 4.
7. I posteggi riservati agli agricoltori, eccedenti la quota del 2% dei posteggi totali del mercato (*art. 6 comma 8 L.R. 12/99*), che si rendessero liberi da concessione, vengono soppressi d'ufficio.
8. I titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo secondo le modalità di legge. Su richiesta degli organi di vigilanza dovranno esibire tale titolo o presentare autocertificazione sostitutiva.
9. I produttori agricoli, pena la decadenza della concessione di posteggio e delle sanzioni amministrative, possono vendere prevalentemente prodotti di propria produzione certificati secondo quanto stabilito al punto 8 o con autocertificazione.
10. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare:
- Perda la qualifica di produttore agricolo;
 - Non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 18 giornate di mercato per ciascun anno solare, salvo le assenze motivate e giustificate ai sensi di quanto previsto al precedente art. 15;
In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.

ART. 18

CIRCOLAZIONE STRADALE

1. Il Comune, con apposita ordinanza, sentite le Associazioni di categoria, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.
2. Durante lo svolgimento del mercato è vietato il commercio itinerante nel raggio di mt. 500 rispetto all'area del mercato.
Tale forma di commercio si può svolgere nel rispetto dell'art. 3 della L.R. 12/99, in possesso di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/98.

3. Nelle fasce orarie prefissate per l'allestimento dei banchi, per l'effettuazione delle vendite e per lo sgombero dell'area, è vietato il transito di tutti i veicoli diversi da quelli degli operatori del mercato e dai mezzi di soccorso e di pronto intervento.
4. E' vietata la sosta dei veicoli nell'area di mercato, al di fuori dei posteggi, salvo che non trattasi di aree a ciò espressamente destinate.

ART. 19

SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, gli automarket od altri automezzi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi appositamente delimitati ed indicati nelle concessioni di posteggio, in modo da non arrecare pericolo ai passanti e devono essere tenuti in ordine nell'aspetto e nel decoro.
2. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori possono sostare nell'area di mercato purchè lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno.
3. Coloro che ammodernando le proprie attrezzature intendessero utilizzare automarket o mezzi attrezzati di dimensioni superiori a quelle del posteggio, dovranno preventivamente fare apposita istanza per ottenere l'aumento della dimensione del posteggio se possibile oppure un altro posteggio di idonea dimensione. In caso negativo non sarà possibile utilizzare dette nuove strutture.
4. In ogni caso l'attrezzatura non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
5. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito.
6. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.

ART. 20

MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA

1. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza (art. 5 comma 1 Legge Regionale 12/99).
2. L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiudendoli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei contenitori e nei luoghi prescritti.
3. Fatti salvi i diritti acquisiti, non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di due posteggi.
4. Nell'ambito del settore merceologico nel quale è inserito il posteggio e del regolamento comunale d'igiene, l'operatore ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti indicati nell'autorizzazione.
5. Il posteggio non deve rimanere incustodito, se non per periodi limitati dovuti a cause di forza maggiore.

6. Le tende di protezione dei banchi e le attrezzature analoghe non possono sporgere oltre 100 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.
7. Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità potranno sporgere dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocate ad una altezza non inferiore a mt. 2. Deve essere garantito il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
8. E' vietato esporre articoli appendendoli alle tende di protezione o simili oltre la linea perimetrale del posteggio.
9. E' vietata ogni forma di illustrazione pubblica della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.
10. E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi sorpresa.
11. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora o visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
12. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, che dovranno essere ben visibili all'utenza, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci ed ogni altra disposizione di legge.
1. Al fine di tutelare il consumatore, in caso di vendita di cose usate, queste verranno pubblicizzate con visibile cartello.
2. Al fine di tutelare il consumatore, il commerciante dovrà osservare quanto impartito con le disposizioni in materia di controllo di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore ortofrutticoli freschi. Il commerciante dovrà, con visibile cartello, pubblicizzare con l'indicazione di provenienza i prodotti del settore sopracitato.
3. Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio, sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
4. Durante l'orario di vendita è vietato occupare le corsie di transito con veicoli, merci o attrezzature.

ART. 21
NORME IGIENICO SANITARIE E DI SICUREZZA
(art. 28, comma 8 D.Lgs. n. 114/98)

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo dell'Autorità sanitaria.
2. I prodotti alimentari devono essere collocati ad un'altezza non inferiore a cm. 50 dal suolo.
3. In occasione dell'assegnazione dei posteggi di nuova istituzione, di spostamento o scambio di posteggi e di ristrutturazione del mercato, al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori nel settore alimentare che necessitano di tali servizi.

4. L'operatore dovrà detenere sul posteggio sia del settore merceologico alimentare sia del settore non alimentare un estintore a polvere di almeno kg. 3 o, in alternativa, due estintori per complessivi Kg. 3 almeno, omologati e regolarmente revisionati.
5. E' ammesso l'utilizzo di apparecchiature alimentate da gas combustibile e di sorgenti di calore alle seguenti condizioni:
 - il quantitativo di GPL di scorta non deve superare i 75 kg.;
 - gli apparecchi debbono risultare conformi alle norme vigenti, oppure provvisti di dispositivi omologati per l'intercettazione del flusso gassoso in caso di spegnimento accidentale della fiamma;
 - i tubi di collegamento fra bombola ed apparecchio utilizzatore, devono essere conformi a norme UNI-CIG;
 - la disposizione delle bombole deve risultare tale da non essere esposta a fonti di calore ed inoltre, deve essere opportunamente ventilata;
 - debbono essere predisposti e resi disponibili n. 2 estintori portatili di tipo a polvere da 6 kg., omologati e revisionati.

ART. 22 SANZIONI

(art. 29 del D.Lgs. 114/98)

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite ai sensi della normativa vigente.
2. Il mancato pagamento dei tributi locali o delle altre eventuali spese stabilite dai regolamenti e/o convenzioni comunali di cui all'art. 6 c.7 della L.R.12/99 (Consorti fra operatori) ed inerenti lo svolgimento dell'attività del commercio su aree pubbliche comporta la sospensione della concessione di posteggio fino alla regolarizzazione di quanto dovuto; per tale periodo, l'operatore verrà considerato assente ai fini della graduatoria di mercato.
3. In caso di particolare gravità o recidiva (stessa violazione commessa più di due volte nel corso dell'anno solare), il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita riferita alla singola autorizzazione per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

ART. 23 DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROGRAMMATICO

(art. 6 Comma 7, Legge Regionale n. 12/99)

1. Ai consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentino almeno il 51 per cento degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di un mercato o ad altri soggetti esterni, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato, sulla base di apposita convenzione.

TITOLO III

DISCIPLINA DEI POSTEGGI ISOLATI

ART. 24 POSTEGGI ISOLATI

1. Per posteggio isolato si intende il posteggio situato in area pubblica o privata dalla quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, non ricadente in un'area mercatale.
Se ricade in un'area mercatale, dovrà essere utilizzato non nelle ore del mercato.
2. L'esercizio dell'attività commerciale in tali posteggi è consentito mediante l'uso di veicoli oppure mediante l'installazione di chioschi stabili o strutture fissate al suolo.
3. I posteggi isolati sono istituiti dall'Amministrazione Comunale, sentite le Associazioni degli operatori e dei consumatori, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità ed urbanistiche.
4. L'assegnazione dei posteggi liberi avviene tramite bando comunale da affiggersi all'Albo Pretorio, nel rispetto del settore merceologico o delle merceologie specifiche previste nell'atto di istituzione, e delle seguente priorità:
 - Anzianità dell'azienda documentata;
 - Ordine cronologico di presentazione delle domande;
 - Sorteggio.
5. I posteggi isolati fuori mercato non possono essere temporaneamente assegnati ad operatori diversi dai titolari della concessione di posteggio.

ART. 25 INDIVIDUAZIONE DEL MERCATO E DEI POSTEGGI ISOLATI ESISTENTI

Mercato di Poggio Renatico

Svolgimento: Annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: mercoledì

Aree interessate al mercato: Piazza del Popolo, Piazza Castello-Capoluogo

Tipologia: (a merceologia esclusiva) alimentare/non alimentare

N. totale dei posteggi: 54, per una superficie totale di mq. 2.216

- Posteggi assegnati al settore alimentare :n. 12
- Posteggi assegnati al settore non alimentare: n. 37
- Posteggi riservati ai produttori agricoli (L.59/63): n. 2
- Posteggi non occupati: n. 3

Il tutto come meglio evidenziato nella planimetria allegata;

Posteggi isolati in Frazione Gallo del Comune di Poggio Renatico (di nuova istituzione)

Svolgimento: Annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: sabato

Aree interessate : Piazza IV Novembre

Tipologia: (a merceologia esclusiva) Non Alimentare/alimentare

N. 6 POSTEGGI

di cui N. 1 posteggio riservato agli agricoltori per la vendita dei loro prodotti

Il tutto come meglio evidenziato nella planimetria allegata;

Posteggi isolati in Frazione Coronella del Comune di Poggio Renatico (di nuova istituzione)

Svolgimento: Annuale

Cadenza: settimanale

Giornata di svolgimento: martedì

Aree interessate: Piazza della Libertà

Tipologia: (a merceologia esclusiva) Non Alimentare/alimentare

N. 5 POSTEGGI

di cui N. 1 posteggio riservato agli agricoltori per la vendita dei loro prodotti

Il tutto come meglio evidenziato nella planimetria allegata.

**ART. 26
NORME APPLICABILI**

1. Ai posteggi isolati disciplinati nel presente Titolo e di cui all'articolo 24\ si applicano le disposizioni degli articoli precedenti di seguito elencati, se ed in quanto compatibili:

- Art. 1 Tipologia del commercio su aree pubbliche
- Art. 4 Giornate e orari di svolgimento del mercato
- Art. 6 Revoca dell'autorizzazione e concessione di posteggio
- Art. 7 Trasferimento-Subingresso
- Art. 19 Sistemazione delle attrezzature di vendita
- At. 20 Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
- Art. 21 Norme igienico-sanitarie
- Art. 22 Sanzioni

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ART. 27

ESERCIZIO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

1. L'attività di vendita itinerante può essere effettuata, fatte salve le deroghe di cui al successivo art. 28:
 - in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, comunque non superiore ad 1 ora dal momento della prima vendita; resta inteso che quando l'operatore arriva in postazione, se questa non risulta con clienti in attesa, la stessa va saltata per raggiungere la postazione successiva; in nessun caso è quindi consentito restare in attesa del consumatore;
 - con mezzi motorizzati o altro purchè la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.
2. Durante l'arco della giornata non è comunque consentito all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo dove ha già sostato per il tempo previsto;
Lo spostamento deve risultare non inferiore ai 300 (trecento) metri misurati a piedi per la linea più breve e con divieto di ritornare, durante l'arco della giornata, nelle postazioni precedentemente occupate;
3. La sosta deve avvenire esclusivamente in aree esterne alla carreggiata, in modo da non intralciare il traffico e nel rispetto delle disposizioni che disciplinano la circolazione stradale;
4. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta concessione;
5. E' fatto divieto all'operatore di impiegare apparecchi di amplificazione sonora, per pubblicizzare la sua presenza e di infastidire il pubblico con l'insistente offerta della propria merce.
6. L'esercizio dell'attività di vendita in forma itinerante è consentito esclusivamente entro la fascia oraria 8-20;

7. INTERDIZIONI

- 7.1 L'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante (ovvero, effettuato con mezzi mobili), sia alimentare che non alimentare, è interdetto:
- in prossimità delle aree destinate allo svolgimento del mercato, nei giorni di mercato;
 - nelle aree verdi pubbliche o di uso pubblico, di qualunque tipo e dimensione;
 - aree adiacenti alle scuole materne, elementari e medie inferiori del Capoluogo e delle Frazioni nelle ore di entrata ed uscita degli alunni;
 - aree adiacenti ai cimiteri del capoluogo e delle frazioni;
 - lungo la Via Nazionale con esclusione delle aree esterne alla sede stradale ed in aree destinate a parcheggio;
 - in tutte le strade in cui la presenza dell'operatore possa essere causa di pericolo o intralcio alla circolazione, secondo le indicazioni del Codice della Strada

e in tutti gli altri casi, valutati di volta in volta, in cui l'Amministrazione Comunale dovesse ravvisare, per esigenze contingenti di pubblico interesse, l'incompatibilità della presenza di tale forma di commercio.

7.2 E' interdetto, esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500, misurato dal centro della fiera. (art. 21 del Regolamento Comunale delle Fiere). Inoltre, Il Comune, con provvedimento motivato, può sempre vietare temporaneamente, su tutto il territorio comunale o su parte di esso, la vendita in forma itinerante per motivi di interesse pubblico, di viabilità, traffico o per motivi di carattere igienico-sanitario, particolarmente in occasione dello svolgimento di manifestazioni occasionali destinate a richiamare numeroso pubblico.

7.3 Nei luoghi ove è di norma consentito l'esercizio dell'attività, la sosta dei veicoli deve essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con particolare riguardo a quelle igienico-sanitarie e fiscali;

8. Le suddette disposizioni si applicano anche all'imprenditore agricolo, che intende esercitare la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, il quale, prima di iniziare l'attività, deve presentare una comunicazione al Comune, attestando la qualità di imprenditore agricolo e fornendo i dati relativi all'ubicazione dell'azienda e la tipologia dei prodotti posti in vendita.

9. Le violazioni saranno punite a sensi dell'art. 29, commi 1-2 del D.Lgs 31.3.1998 n. 114, che così recitano:

- chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce;
- chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune di cui all'articolo 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00.

10. Per l'applicazione delle sanzioni di cui sopra, saranno seguite le procedure previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 30.09.2010.

ART. 28

COMMERCIO ITINERANTE MEDIANTE POSTEGGIO IN OCCASIONE DI PARTICOLARI RICORRENZE O MANIFESTAZIONI

1. In deroga a quanto previsto nel precedente articolo 27, l'attività di vendita itinerante può essere esercitata mediante utilizzo di posteggio, esclusivamente qualora si verifichino riunioni straordinarie di persone a seguito di:
 - Iniziative di animazione (spettacolo o trattenimento), culturali e sportive;
 - In occasione di ricorrenze annuali particolari.
2. La Giunta Municipale determina il numero dei posteggi, la loro ubicazione e le merceologie specifiche dei posteggi tenuto conto delle esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico.

L'autorizzazione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico verrà rilasciata nel rispetto della merceologia prevista e dei seguenti criteri:

- a) ordine cronologico di presentazione della domanda;
- b) a parità di condizioni, maggiore anzianità di attività.

3. Nella domanda di concessione del posteggio il richiedente dovrà dichiarare:
 - di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio itinerante (tipo b) D.L.gs. n. 114/98, tipo c) ex L. 112/91 ed ex L. 398/76 non ancora convertite);
 - il settore merceologico e le specializzazioni merceologiche oggetto della vendita;
 - lo spazio e la localizzazione del posteggio per l'esercizio dell'attività commerciale;
 - le caratteristiche delle strutture di vendita.
4. Non è comunque consentito il rilascio di autorizzazione temporanea all'occupazione di suolo pubblico nell'ambito di fiere o sagre locali.

ART. 29 NORME APPLICABILI

1. All'attività di vendita in forma itinerante disciplinata nel presente Titolo e di cui agli articoli 27-28 si applicano le disposizioni degli articoli precedenti di seguito elencati, se ed in quanto compatibili:
 - Art. 1 Tipologia del commercio su aree pubbliche
 - Art. 4 Giornate e orari di svolgimento del mercato
 - Art. 6 Revoca dell'autorizzazione e concessione di posteggio
 - Art. 7 Trasferimento-Subingresso
 - Art. 19 Sistemazione delle attrezzature di vendita
 - At. 20 Modalità di utilizzo del posteggio e modalità di vendita
 - Art. 21 Norme igienico-sanitarie
 - Art. 22 Sanzioni